

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 218

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Relazione per l'individuazione della destinazione delle
disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze

*(Parere ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
dell'articolo 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 aprile 2003)

—————



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Relazione ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

L'articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha istituito, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, il Fondo di investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.

In attuazione del comma 4 del predetto articolo, la legge finanziaria 2003, (articolo 93, comma 7), ha disposto che le autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti confluiscono nei Fondi per investimenti di ciascun Ministero interessato e sono indicati nell'apposito allegato 2 in corrispondenza delle originarie norme legislative.

Per quanto riguarda questa Amministrazione, per l'esercizio finanziario 2003, gli stanziamenti sono stati raggruppati in tre distinti capitoli iscritti nel Centro di responsabilità "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro":

Cap. 7004

Fondo da ripartire per gli investimenti nel settore delle calamità naturali € 254.035.233

Cap. 7005

Fondo da ripartire per gli investimenti nel settore degli incentivi alle imprese € 204.000.630

Cap. 7003

Fondo da ripartire per gli investimenti nel settore della difesa del suolo e tutela ambientale € 82.116.647

Tot. € 540.152.510

* * *

Calamità naturali – Cap. 7004

In tale capitolo sono confluite le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi pluriennali:

- 1) Legge 11 marzo 1988, n. 67

L'articolo 17, comma 5, della predetta legge, ha previsto interventi di ricostruzione delle zone del Belice colpite dagli eventi sismici del 1968. Tali interventi sono stati rifinanziati con l'articolo 54, comma 1, della legge finanziaria 2000 con limiti di impegno quindicennali di 5 miliardi di lire (€ 2.582.000) a partire dagli anni 2001 e 2002.

La legge 1° agosto 2002, n. 166, all'articolo 43, comma 1, ai fini dell'utilizzo delle risorse citate, ha previsto che gli Enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti locali (D.lgs. 18/8/2000, n. 267), sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. A seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il Comune di Vita, quale Ente coordinatore dei comuni della valle del Belice, ha stipulato un mutuo, in data 18 dicembre 2002, con la Banca OPI S.p.A., la cui prima rata d'ammortamento è in scadenza il 30 giugno 2003. La quota di euro 2.582.000, confluita nel capitolo 7004, è finalizzata all'ammortamento del suddetto mutuo ed è destinata al capitolo preordinato per tale spesa.

2) Legge 28 dicembre 2001, n. 448

L'articolo 45, comma 1, della predetta legge, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, ha autorizzato limiti di impegno di cui alla Tabella 2 allegata alla legge stessa. In particolare, per la ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania (eventi sismici 1980-1981) sono stati previsti limiti d'impegno quindicennali di € 5.000.000 a partire da ciascuno degli anni 2002 e 2003 per l'ammortamento dei mutui che le Regioni innanzi citate sono autorizzate a contrarre per le suddette finalità.

Lo stanziamento pari a € 5.000.000, confluito nel capitolo 7004, è finalizzato al pagamento, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle rate di ammortamento dei mutui che dovranno essere perfezionati dalle Regioni beneficiarie per le finalità sopra specificate, e va riallocato nell'apposito capitolo di spesa.

3) Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Con l'articolo 1, comma 1, della menzionata normativa, al fine della ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, è stato assegnato alla Regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale delle predette risorse è stata modificata per effetto delle successive leggi finanziarie, che sono anche intervenute ai fini del rifinanziamento dei relativi interventi, il cui anno terminale, in base a quanto indicato dalla tabella F della legge finanziaria 2003, scade nel 2005. Lo

stanziamento relativo all'anno 2003, confluito nel capitolo 7004, è pari a € 180.760.000 e va a destinato al capitolo n. 7451 preordinato per tale spesa.

4) Legge 2 maggio 1990, n.102

Per quanto concerne le somme destinate alla ricostruzione della Valtellina per le calamità atmosferiche del 1987, le stesse vengono finalizzate ad opere pubbliche o ad agevolazioni industriali dalla Regione Lombardia, soggetto responsabile della destinazione delle risorse avendo a suo tempo presentato il piano previsto dall'articolo 5 della normativa citata, poi approvato con DPCM in data 4.12.1992. La destinazione delle risorse e le eventuali priorità vengono determinate, in coerenza con il piano stabilito dalla Regione Lombardia. Lo stanziamento relativo all'anno 2003, confluito nel capitolo 7004, pari a € 65.693.000, va riassegnato all'apposito capitolo n. 7658.

Incentivi alle imprese - Cap. 7005

In tale capitolo sono confluite le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi pluriennali:

- 1) **Legge 27 dicembre 1983, n.730**, art.18, ottavo e nono comma, per un importo di 103.292.000 euro;
- 2) **Legge 7 agosto 1997, n. 266**, art. 12, secondo comma, per un importo di 25.823.000 euro.

Da un punto di vista operativo tali risorse sono gestite **attraverso il "Fondo 295"**, istituito dalla legge 295/73, destinato alla concessione di interventi agevolativi finanziari, nella forma tipica della corresponsione dei contributi sugli interessi in base alle finalità previste dalla seguente normativa:

- D.lgs. 143/98, capo II (ex lege 227/77), crediti alle esportazioni: contributi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori relativi servizi;
- Legge 100/90, articolo 4, legge 317/91, articolo 14 e legge 19/91, art. 2, comma 7, investimenti in società o imprese all'estero:
 - a) contributi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate dalla SIMEST (legge 100/90), in paesi non appartenenti all'UE;
 - b) contributi alle imprese localizzate nel Triveneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese nei paesi dell'Europa centrale e orientale partecipate dalla FINEST (legge 19/91);
 - c) contributi alle piccole imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero (legge 317/91)

Il Fondo 295, di cui è titolare il Tesoro, è gestito dalla Simest s.p.a. sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero delle Attività Produttive ed è amministrato da un Comitato Agevolazioni.

Nel 2002 gli interventi relativi al credito all'esportazione (d.lgs. 143/98) hanno riguardato operazioni pari a 3.415 milioni di euro (+ 84.3 per cento rispetto al 2001), di cui 2.424 milioni per operazioni di smobilizzo su crediti fornitore (+ 57 per cento rispetto al 2001) e 991 milioni per finanziamenti su crediti acquirente (+ 223 per cento rispetto al 2001). In totale, per il credito all'esportazione, l'impegno di spesa del Fondo 295 è stato pari a 220.9 milioni di euro, con un incidenza sul volume delle operazioni agevolate del 6.5 per cento (dal 7.7 per cento del 2001). Ne deriva che ogni euro di intervento agevolativo impegnato, attiva circa 15.5 euro di esportazioni di beni e servizi italiani.

Per quanto concerne interventi relativi ai finanziamenti per investimenti all'estero (l. 100/90 e l. 19/91), nell'anno 2002 hanno riguardato operazioni per 265 milioni di euro. L'impegno di spesa del Fondo 295 è stato di 40.9 milioni di euro, con un incidenza sul volume degli investimenti agevolate del 15.45 per cento (dal 15.83 per cento del 2001).

Le risorse confluite nel fondo unico alimentano gli interventi agevolativi relativi al credito all'esportazione, la cui particolare operatività rende necessaria la disponibilità, sia per competenza che per cassa, degli stanziamenti disposti annualmente dalla legge finanziaria. Con gli interventi agevolativi in questione, si provvede, in analogia con quanto in vigore presso i paesi nostri concorrenti, alla stabilizzazione del tasso d'interesse, permettendo all'esportatore italiano di offrire alla controparte estera un credito a tasso fisso per tutta la durata dell'operazione (da 2 a 15 anni in base alle regole internazionali) pur finanziandosi a tasso variabile. Il sostegno pubblico, quindi, non si configura tecnicamente come un incentivo ma rappresenta un intervento strutturale finalizzato alla copertura del costo, per l'esportatore o per la banca finanziatrice, costituito dal differenziale tra il tasso fisso offerto alla controparte e il tasso variabile corrisposto all'istituto finanziatore. Se durante il periodo il tasso variabile a carico dell'esportatore risulta superiore al tasso fisso concesso alla controparte estera, il Fondo versa all'esportatore la differenza. In caso contrario (tasso variabile inferiore al fisso) è l'esportatore a corrispondere la differenza al Fondo (cd. interessi negativi).

Considerata la caratteristica dell'intervento in questione che si delinea come una obbligazione giuridica per l'intera durata dell'operazione, compresa tra due e quindici anni, si rende necessario assicurare annualmente gli stanziamenti necessari a coprire le esigenze del Fondo.

In aggiunta, il Fondo 295 gestisce il contributo per le operazioni di smobilizzo pro-soluto (forfaiting), che rappresenta lo strumento in assoluto prevalente per il sostegno pubblico all'esportazione delle piccole e medie imprese (PMI). Tale tecnica consente alle PMI di liberarsi del rischio dell'operazione cedendo definitivamente la titolarità del credito ad un istituto finanziario. La Simest interviene con un

contributo relativo alla differenza tra il tasso di sconto applicato all'operazione dall'istituto finanziario e quello ritenuto congruo, sulla base degli accordi internazionali raggiunti in sede OCSE, dalla Simest stessa.

Infine, va rilevata l'importanza degli interventi agevolativi relativi agli investimenti all'estero (leggi 100/90 e 19/91), che rappresentano la concretizzazione del sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese nazionali, cui è stata assegnata dal Governo un'assoluta priorità all'interno della politica economica estera. Anche in questo caso viene assunta l'obbligazione giuridica di corrispondere semestralmente per tutta la durata di finanziamento il contributo previsto dalle leggi menzionate.

Nell'attuale fase di grande richiesta delle agevolazioni in argomento per il commercio internazionale da parte delle imprese italiane, si rende particolarmente necessario disporre delle somme confluite nel Fondo unico, tenendo anche conto che un mancato stanziamento di nuove risorse rischia non solo di pregiudicare la possibilità di approvare nuove operazioni ma soprattutto può impedire il rispetto delle obbligazioni già assunte.

Pertanto, gli importi sopracitati pari a € 103.292.000 e € 25.823.000 sono destinati al capitolo 7298 preordinato al finanziamento degli interventi descritti.

3) Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa di attività produttive delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994". Con l'articolo 2, comma 1, della predetta legge, è stato disposto un incremento delle disponibilità del Fondo (istituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142) per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle Regioni indicate all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 691/1994, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

4) Legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Misure urgenti per l'economia" all'articolo 12, comma 1, ha disposto un incremento del Fondo istituito presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 3 della legge n. 295/1973, per la concessione di agevolazioni relative alla legge n. 1329/1965 (contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili), c.d. "legge Sabatini". Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ha attribuito alla SIMEST S.p.A., a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, con il conseguente trasferimento dal Mediocredito centrale a tale società dei fondi e delle disponibilità finanziarie per assicurare la piena continuità operativa degli interventi agevolativi previsti.

Ciò posto, tenuto conto della specificità degli interventi agevolativi in argomento e al fine di assicurare la continuità degli interventi già attivati, le relative risorse di bilancio confluite nel capitolo 7005 pari rispettivamente ad € 38.152.000 (per la legge 35/1995) e a € 38.734.000 (per la legge 266/97), sono destinate al capitolo 7299.

Difesa del suolo e tutela ambientale – Cap. 7003

In tale capitolo sono confluite le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi pluriennali:

1) Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 141, comma 1, della predetta legge, prevede che, per il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i consorzi idrici beneficiari sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali, per un ammontare complessivo di euro 23.757.017, a partire da ciascuno degli anni 2002 e 2003. In attuazione dell'articolo innanzi citato ed ai fini dell'ottimizzazione dei suddetti limiti d'impegno e del conseguimento delle migliori condizioni finanziarie, con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state fissate le condizioni e le modalità per l'accensione dei mutui da parte dei predetti consorzi idrici. Nello specifico, sono stati concessi i contributi per l'ammortamento delle operazioni a otto consorzi di bonifica e di irrigazione e ad un ente irriguo (per un ammontare globale di oltre 321 milioni di euro a fronte di n. 38 progetti) e potranno essere concessi contributi ad altri tre enti. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 7328 per l'esercizio 2003, pari a euro 23.757.017, è finalizzato all'ammortamento dei mutui già contratti (n. 3 operazioni nel corso del 2002) e in corso di perfezionamento da parte degli enti beneficiari. Lo stanziamento confluito nel capitolo 7003 rappresenta il limite di impegno delle rate di ammortamento dei mutui che occorre riassegnare all'apposito capitolo 7328.

2) Legge 18 maggio 1989, n. 183, articolo 12

La normativa in questione, che ha istituito le Autorità di bacino di rilievo nazionale, i cui organi provvedono alla elaborazione dei piani di bacino ed assicurano il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, ha previsto, all'art. 25, che i relativi interventi finanziari sono a totale carico dello Stato, provvedendosi, a decorrere dall'anno 1994, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 468/78. Nell'anno 2002, il fondo istituito per le predette finalità, iscritto al cap.7469 dello stato di previsione di questo Ministero per l'importo di euro 5.164.569, è stato ripartito per complessivi euro

4.909.569, per essere destinati agli interventi previsti dalla ripetuta normativa per l'adeguamento ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali. Per l'anno 2003, in applicazione della predetta legge 183 del 1989, in relazione al trasferimento di funzioni, competenze e risorse in materia di Servizi tecnici nazionali, le risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al capitolo 7003 potranno essere destinate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini della loro attribuzione all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Le risorse, per l'anno 2003, saranno riallocate sul capitolo 7469 ai fini della successiva assegnazione ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

3) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 15

La normativa di che trattasi, al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'autorità di bacino del fiume Arno, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico ha autorizzato le Regioni che insistono sul bacino dell'Arno a contrarre mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2003.

L'importo di 1.549.000 euro iscritto nell'allegato 2 alla legge finanziaria 2003 in corrispondenza della legge in parola, si riferisce al predetto limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003, da considerare funzionalmente correlato al precedente limite decorrente dal 2002, per il quale sono stati già avviati i relativi programmi di intervento da parte degli enti territoriali interessati, con assunzione dei relativi impegni di spesa da parte del competente Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni. In tale situazione è da ritenere che le relative risorse debbano essere destinate al corrispondente cap. 7470, nell'ambito dell'unità previsionale 4.2.3.4. di questo Ministero, ai fini del proseguimento degli interventi finanziari già attivati.

5) Legge 31 gennaio 1994, n.97

Le risorse del fondo Montagna sono ripartite annualmente dal CIPE tra le Regioni, ai sensi dell'art.2 della citata legge, sulla base di criteri atti a privilegiare la salvaguardia dell'ambiente, a contrastare i fenomeni di spopolamento, a migliorare il livello dei servizi e a salvaguardare l'occupazione. Le Regioni, a loro volta, ripartiscono i fondi tra le Comunità montane in coerenza con la programmazione regionale e con i piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane stesse.

La dotazione del Fondo per il 2003, pari a € 54.645.000, da attribuire all'apposito capitolo 7698, considerata peraltro del tutto insufficiente dalle Regioni e dagli enti locali, sarà ripartita dal CIPE secondo i criteri suddetti, al fine di consentire in particolare:

- il proseguimento degli interventi di riassetto idrogeologico e difesa del suolo che, in considerazione dell'estrema fragilità e vulnerabilità delle aree, sono condizione necessaria per lo sviluppo della montagna e per la sicurezza del territorio;
- il rafforzamento delle iniziative a favore delle aree boschive e della forestazione;
- il mantenimento dei servizi in montagna (soprattutto per la prima infanzia e per la popolazione anziana, nonché per i servizi scolastici).